

TI_GERICHTE 12.2023.101 vom 22. November 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.101

FR: TI_GERICHTE 12.2023.101 du 22 novembre 2023

IT: TI_GERICHTE 12.2023.101 del 22 novembre 2023

Regeste

Società cooperativa, scioglimento per lacune organizzative

Erwägungen

E. 1

Costatata una lacuna organizzativa della AP 1 (ora in liquidazione), priva del numero minimo di membri dell'amministrazione (almeno 3 secondo l'art. 894 cpv. 1 CO) e di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 898 cpv. 2 CO), disponendo di soli due membri dell'amministrazione muniti di una firma collettiva a due e di cui uno solo (il vice-presidente G _____) domiciliato in Svizzera (v. doc. A), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: "URC") l'ha invano diffidata, con raccomandata del 4 maggio 2023 (doc. B) a ripristinare la situazione legale e a notificare le pertinenti iscrizioni entro il termine di 30 giorni (art. 939 cpv. 1 CO), avvertendola che in caso contrario avrebbe deferito il caso al giudice ex art. 939 cpv. 2 CO.

E. 2

In assenza di riscontri, con segnalazione 20 giugno 2023 l'URC ha deferito il caso alla competente Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 2).

E. 3

Con ordinanza 22 giugno 2023 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per sanare la lacuna e per notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio, avvertendola che in caso di ulteriore inazione avrebbe pronunciato il suo scioglimento.

E. 4

Preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 28 luglio 2023 il Pretore ne ha pronunciato lo scioglimento e la messa in liquidazione ai sensi dell'art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO in connessione con l'art. 908 CO (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.- (dispositivo n. 2).

E. 5

Con appello del 9 agosto 2023, entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC), G _____ ha chiesto di annullare la decisione di scioglimento e assegnare un nuovo termine per regolarizzare la situazione dopo il 1° settembre 2023, ritenuto che a causa di suoi problemi di salute non era stato possibile convocare l'assemblea dei soci secondo i termini dettati dallo statuto e che comunque la società non era a suo modo di vedere priva di una valida rappresentanza in Svizzera, essendo egli cittadino svizzero domiciliato a _____.

E. 6

Pur non assegnando un termine per la sanatoria, con comunicazione 17 agosto 2023 il Presidente di questa Camera ha nondimeno informato G_____ che avrebbe atteso fino alla fine di settembre prima di pronunciarsi, onde concedergli il tempo per organizzare quanto necessario. Detta scadenza è ora tuttavia ampiamente trascorsa senza che la società o un suo organo abbiano più comunicato alcunché. La situazione non è pertanto stata ripristinata, non bastando ai sensi dell'art. 898 cpv. 2 CO l'esistenza di un solo rappresentante domiciliato in Svizzera munito di firma collettiva a due e permanendo in ogni caso inadempita la condizione posta dall'art. 894 cpv. 1 CO (amministrazione composta da almeno tre membri). Oltretutto, con decisione 4 ottobre 2023 della Pretura del Distretto di Lugano la società è stata dichiarata fallita.

E. 7

Occorre peraltro sottolineare che l'appello risulta difettare del presupposto della legittimazione, rispettivamente della valida rappresentanza. Nella misura in cui G_____, presentando il gravame nella sua qualità di organo (vice-presidente), intendesse agire per conto della società, egli non poteva farlo autonomamente senza il presidente (essendo entrambi muniti unicamente di una firma collettiva a due). Qualora egli intendesse agire a titolo personale nella sua qualità di socio (circostanza neppure pretesa), il gravame sarebbe stato inammissibile in analogia alla giurisprudenza del Tribunale federale che accorda agli azionisti di una società anonima la legittimazione a ricorrere, nelle procedure di cui all'art. 731b CO, solamente se essi avevano partecipato (quali segnalanti/parti accessorie) alla procedura di prima sede (DTF 142 III 629 consid. 2.3.7; STF 4A_321/2008 del 5 agosto 2010 consid. 5.2; ICCA del 29 ottobre 2019, inc. 12.2019.71; ICCA del 2 novembre 2017, inc. 12.2017.116).

E. 8

Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere respinto, nella misura della sua ricevibilità, con conseguente conferma della decisione di prima sede. Le spese processuali, calcolate secondo i dettami degli art. 2, 9 e 13 LTG, sono fissate in fr. 500.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e vengono poste personalmente a carico di G_____, dal momento che la società non è validamente vincolata dal suo agire.

E. 9

Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza e ricadendo nell'ambito applicativo della procedura sommaria, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.